

Il 30 luglio 2015 sono stati sottoscritti unitariamente due accordi:

1. Il primo, per il consolidamento della posizione lavorativa degli **ex CTD**, riammessi in servizio da un provvedimento giudiziale favorevole e ancora non passato in giudicato.
2. Il secondo per il consolidamento dei lavoratori che svolgono in Azienda attività lavorativa, in virtù di un rapporto di **lavoro interinale e somministrato** per un provvedimento giudiziale di immissione favorevole e non ancora passato in giudicato.

Il testo dell'intesa riproduce sostanzialmente quello del precedente accordo del 18 maggio 2012 e degli altri precedenti accordi e, inoltre assolve l'impegno aziendale di cui all'accordo del 14 febbraio 2014.

L'opportunità di consolidamento è offerta, **in via non ripetibile**, a coloro che non siano stati destinatari di precedenti analoghe intese.

La platea dei lavoratori possibili **destinatari è di 1015** di cui **812 CTD** e **203 somministrati**. Gli interessati devono comunicare con raccomandata AR alla Funzione Risorse Umane di riferimento, **entro il 30 settembre 2015**, la loro volontà di aderire agli effetti dell'accordo.

La richiesta deve contenere sia l'indicazione dell'OO.SS. a cui il lavoratore aderisce e conferisce mandato, ai soli fini della conciliazione in sede sindacale, sia l'impegno del lavoratore di voler restituire il trattamento economico che la Società Poste ha liquidato, a qualsiasi titolo e in difetto di prestazione lavorativa sino alla data di riammissione /ripresa in servizio.

Il consolidamento del rapporto di lavoro avverrà attraverso la sottoscrizione di un verbale di accordo, da realizzarsi entro il **15 novembre 2015**.

In seguito al consolidamento del rapporto di lavoro, saranno confermate: le sedi rilevate alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione e la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data coincidente con quella effettiva di reinserimento in servizio.

Possono altresì avvalersi degli effetti di detto accordo:

1. Le risorse destinatarie di un provvedimento giudiziale di riammissione in servizio, emesso fino alla data del 30 luglio 2015, non ancora portato ad esecuzione ;
2. Le risorse destinatarie di un provvedimento giudiziale di sospensione dell'esecuzione della sentenza di estromissione, emesso fino alla data del 30 luglio 2015 ma ancora non portato in esecuzione;
3. Le risorse riammesse in servizio ed operanti in Azienda alla data del 30 luglio 2015 che debbano essere estromesse in ragione di un provvedimento giudiziale, emesso fino alla data del 30 luglio 2015 e non ancora portato ad esecuzione da parte di Poste;
4. Le risorse riammesse in servizio ed operanti in Azienda alla data del 30 luglio 2015 che debbano essere estromesse in ragione di un provvedimento giudiziale, emesso fino alla data di scadenza dei termini della data di formalizzazione della propria adesione all'accordo (30 settembre 2015) e non ancora portato ad esecuzione da parte di Poste.

Per agevolare i lavoratori alla restituzione dei trattamenti economici si è convenuto di dare la possibilità a tutti coloro che sottoscrivono l'accordo di partecipare all'accesso dell'anticipazione del 70% del TFR .

Cordiali saluti.

La Segreteria Generale